



COMUNE DI CAMPODIMELE

Il paese della longevità

(PROVINCIA DI LATINA)

COPIA ORDINANZA U.T.C. N. **2**

DEL **09-07-2024**

*Pubblicata il **10-07-2024** al n. **9** del Registro Generale*

OGGETTO: **DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ INTRATTENIMENTO MUSICALE
ED ALTRE EMISSIONI SONORE E RUMOROSE.**

AREA III – "Territorio ed Ambiente"

IL CAPO AREA 3

Premesso che:

- nel territorio comunale di Campodimele sono presenti vari esercizi commerciali che durante il periodo invernale e soprattutto in quello estivo intrattengono il pubblico con attività musicali negli spazi esterni di loro pertinenza;
- considerato che l'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché offrendo ai giovani, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, e altre iniziative complementari di allietamento, la possibilità di divertirsi entro i confini comunali, li sottraggono al grave rischio di incidenti stradali, a cui si esporrebbero qualora, non trovando nel loro paese locali idonei a soddisfare questo tipo di domanda fossero costretti a lunghi tragitti notturni in automobile, per raggiungere i ritrovi situati in altre località;

Visto il T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché il relativo regolamento di esecuzione;

Visto:

- la L.R. 3 agosto 2001 n. 18;
- la L.R. 29 novembre 2006 n. 21 ed il relativo regolamento di esecuzione;
- il D.P.C.M. 14/11/1997;
- l'art. 4 del D.P.R. 227 del 2011;

Vista la deliberazione di C.C. n. 4 del 13/05/2015 con la quale è stato approvato il piano di zonizzazione acustica;

Visti gli artt. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii. ed in particolare l'art. 54 comma 3, che detta testualmente "in caso di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico. Ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici";

Atteso che il Comune di Campodimele si caratterizza anche per essere comune ricettivo;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti, con decorrenza immediata, la materia degli orari relativi all'espletamento di attività rumorose in genere e di diffusione di musica, nonché l'attività di piccoli intrattenimenti nei pubblici esercizi è regolata dalla presente ordinanza come segue:

- È possibile effettuare piccoli intrattenimenti musicali all'aperto.

ORARI

Per il periodo fino al 30 settembre 2024 è consentito l'attività di spettacolo e/o intrattenimento musicale nelle aree esterne di relativa pertinenza, private o legittimamente occupate nei giorni feriali e festivi fino alle ore 00,30 con possibilità di protrarre detto orario fino alle ore 1,00 nel mese di Agosto 2024.

L'attività di spettacolo e/o intrattenimento musicale deve svolgersi in giorni diversi dagli eventi culturali, musicali previsti dal calendario delle manifestazioni estive comunali 2024.

Al di fuori degli orari consentiti non deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.

E' fatto obbligo di comunicare la data di organizzazione con congruo anticipo anche all'area di Vigilanza, dell'evento musicale e di essere in possesso di tutte le relative autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'evento.

RIDUZIONI, DEROGHE

Sono escluse dall'applicazione della presente ordinanza le attività di diffusione acustica nell'ambito di feste patronali, sagre, fiere, manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune.

Il Sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti, può ridurre, anche per singoli esercizi, gli orari di svolgimento dei trattenimenti.

SANZIONI

Salva l'applicazione di norme speciali, chiunque viola le disposizioni di cui ai precedenti punti è punito, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con la sanzione da €. 50,00 a €. 500,00, per il quale è ammesso il pagamento in misura ridotta pari a €. 100,00, oltre alla immediata interruzione di ogni attività di intrattenimento.

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio online per trenta giorni consecutivi;
- resa nota attraverso il sito internet istituzionale del Comune;
- trasmessa e condivisa con l'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura;
- trasmessa per gli ambiti di propria competenza alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando della Polizia Locale, al Segretario comunale.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to (arch. Andrea Raso)

Il presente atto anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, sarà pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 10-07-2024 al 25-07-2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to (arch. Andrea Raso)
